



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454
www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

COPIA
Ordinanza N. **117**
In data **04/10/2022**

OGGETTO: SGOMBERO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI ORMEGGIATI NELLO SPECCHIO D'ACQUA DEL PORTO DI BAGNARA CALABRA - DETERMINAZIONI.

Premesso che:

- in considerazione che il Comune non è nelle condizioni di poter gestire direttamente con proprie maestranze il porto, non disponendo di personale da adibire a detta attività stante la specializzazione professionale richiesta per la tipologia di attività, tempo per tempo si è reso necessario provvedere ad individuare un operatore economico cui affidare la concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione;
- con delibera Giunta municipale n. 34 del 15 marzo 2018 è stato formulato atto di indirizzo al Responsabile UOC5 per l'avvio di apposita procedura di gara per la Concessione in gestione ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione della porzione dell'area demaniale marittima del porto di Bagnara Calabria;
- con determinazione UOC3 n. 23 del 23.10.2019 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dando atto che l'importo a base d'asta parte da una soglia minima di € 25.000,00;
- con determinazione del Responsabile UOC 4 n. 24 del 29/11/2019, a seguito di detta gara ad evidenza pubblica, veniva disposta l'aggiudicazione della gara di che trattasi, a mezzo la concessione in gestione ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, della porzione dell'area demaniale marittima del Porto di Bagnara Calabria alla Associazione Temporanea di imprese, Società Cooperativa Onda Marina (Mandataria) e Aurora sas di Marino Marinicola D. (Mandante);

Preso atto che in riferimento a detto affidamento, venuto a scadenza in data 11/06/2020, il Responsabile UOC 7 pro tempore disponeva la proroga dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.103, comma 2 del D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia", convertito coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e quindi per il periodo

11/06/2020 al 31/10/2020;

Dato atto che:

- con Delibera del Consiglio comunale n.28 del 29/09/2020 si deliberava di disporre l'affidamento in outsourcing dei servizi portuali, a mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016, ricorrendo allo strumento contrattuale della concessione decennale, di cui all'articolo 36 del Codice di Navigazione della porzione dell'area demaniale del Porto di Bagnara Calabria, comprensivo dello specchio d'acqua per ormeggio delle unità di diporto e di unità pescherecce e degli spazi a terra, come individuati nella planimetria allegata in atti del fascicolo procedimentale;
- con Determinazione n 87 del 30/10/2020 il Responsabile pro tempore della U.O.C. 4 disponeva la proroga a detta A.T.I., sino al 10.06.2021 della concessione di che trattasi, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.199, comma 3, lettera b) del decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni con la L.17 luglio 2020 n.77;
- per l'appunto detto articolo 199, comma 3, lett. b), dettato nell'ambito delle Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedeva che *“la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 delle legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi”*;

Rilevato che in ragione delle vicende giudiziarie che nel febbraio 2021 avevano portato nel frattempo al sequestro giudiziario della infrastruttura portuale, di fatto ha impedito illo tempore all'Ente di disporre l'indizione della relativa gara per l'affidamento pluriennale in concessione della struttura, così rinviando temporaneamente tale adempimento della procedura di gara al momento successivo coincidente con il dissequestro dell'infrastruttura portuale, e quindi al momento di cessazione di ogni impedimento, atteso che la versante inagibilità di una parte dell'infrastruttura per le mareggiate dei mesi precedenti, unitamente al richiamato sequestro giudiziario, non avrebbero consentito di perseguire al meglio il pubblico interesse di attrarre investimenti, nell'ambito della procedura di gara in concessione, da parte di operatori economici;

Dato atto che in ragione dell'esigenza di assumere contingenti azioni e attività finalizzati comunque, nelle more del perfezionamento delle condizioni di cantierabilità della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di detto servizio, ad individuare soluzioni gestionali di legge atte a garantire la continuità dei servizi all'utenza

diportistica e all'attività storica della pesca, chiaramente non suscettibili di interruzione, anche in ragione dell'imminente avvio della stagione diportistica, condusse la U.O.C. 7 a individuare nell'istituto della "proroga tecnica" al medesimo soggetto in atto affidatario del servizio in scadenza, lo strumento che al meglio, medio tempore, fosse suscettibile di garantire detta continuità del servizio, anche in ragione di garantire detti servizi all'utenza nell'imminenza della stagione estiva, e in ragione di valutate esigenze di ordine pubblico per le tensioni sociali che avevano portato nei giorni precedenti all'occupazione del palazzo municipale da parte dei pescatori;

Dato atto che la U.O.C. Ambiente – Porto e Cimiteri, con Determinazione n. 86 del 15.06.2021 dispose la proroga tecnica della concessione in gestione, sino al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, della porzione dell'area demaniale marittima del Porto di Bagnara Calabria, alla Associazione Temporanea di imprese, Società Cooperativa Onda Marina (Mandataria) e Aurora sas di Marino Marinicola D. (Mandante), già affidataria del servizio in scadenza, al fine per l'appunto di garantire la continuità del servizio in ragione dell'imminenza della stagione estiva;

Dato atto che con nota trasmessa in data 09/12/2021 prot. n. 29690, il responsabile pro-tempore della U.O.C. 7 Ing. Marco Sergi, succedutosi nella responsabilità dell'Ufficio, nel rappresentare le perduranti condizioni di sequestro giudiziario della infrastruttura portuale comunicava alla Giunta comunale che la procedura di gara in concessione non avrebbe potuto avere seguito, la cui circostanza imponeva all'Ente di attendere possibili sviluppi giudiziari tendenti ad una revoca di detto sequestro, nel superiore fine di mettere a gara un'area portuale libera da ogni impedimento, e per l'effetto più appetibile dal mercato;

Considerato che nelle more di un eventuale provvedimento di dissequestro dell'area portuale, si è ritenuto utile di avviare una procedura di affidamento “ponte” della durata di mesi 6 (sei) da espletata mediante procedura negoziata con RdO attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).

Tenuto conto che l'affidamento “ponte” alla Società Cooperativa Onda Marina (Mandataria) della durata di mesi 6 (sei) della concessione in gestione della porzione dell'area demaniale marittima del Porto di Bagnara Calabria, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'articolo 62 del Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs n. 50/2016, attraverso la RdO sul portale MePa, è scaduto il 31 agosto 2022 come da atto prot. n. 7886;

Ritenuto necessario garantire la continuità dei servizi all'utenza diportistica e all'attività storica della pesca, chiaramente non suscettibili di interruzione, è stata indetta con determina n. 69/2022 dell'UOC 7 Ambiente – Porto e Cimiteri, procedura di gara per l'affidamento di mesi 12 (dodici) della concessione in gestione della porzione dell'area demaniale marittima del Porto di Bagnara Calabria, a mezzo procedura negoziata sotto

soglia, tramite "RdO aperta" sul MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) legge 120/2020 e s.m.i.

Dato atto che:

- alla data del 29 agosto u.s., termine fissato per la presentazione delle offerte, nessun operatore economico ha partecipato a detta gara, avente numero di procedura 3161760, giusta comunicazione dell'esito verbale rimesso dal Responsabile della U.O.C. 5 in data 2 settembre u.s. prot. n. 17043, avvenuto in data 1 settembre u.s. in contraddittorio con i rappresentanti del già affidatario, nel corso del quale l'Ufficio procedeva alla formale riconsegna dell'area portuale, dando atto che risultavano a quella data ormeggiati circa 150 imbarcazioni da diporto;

- con la richiamata nota il Responsabile della U.O.C. 5, a latere rappresentava la criticità della presenza di imbarcazioni, che in ragione di eventuali mareggiate, avrebbero potuto subire importanti problematiche per la sicurezza delle stesse, unitamente alla soddisfazione all'eventuale esigenza dei proprietari dei pescherecci, previa richiesta, di fruire dei servizi di alaggio, le cui circostanze imponevano l'esigenza di garantire nell'immediatezza, i servizi di alaggio delle imbarcazioni;

- nelle more di definire le procedure per l'affidamento in concessione della struttura diportistica di che trattasi, peraltro inadeguate alla risoluzione della criticità emergenziale sopra esposta, al fine di presidiare la rappresentata esigenza di rendere libero lo specchio d'acqua dell'area portuale da imbarcazioni da diporto, unitamente ai pontili galleggianti, entro e non oltre il 31 ottobre p.v., coincidente con il termine previsto dall'Ordinanza della Capitaneria di porto n. 8/2011, e al fine altresì di garantire altresì il servizio di alaggio ai proprietari di imbarcazioni da pesca, di concerto con il Responsabile della U.O.C. 5, si addiveniva all'esigenza di individuare sul mercato, nei modi e forme di legge, un operatore economico a cui affidare i servizi di alaggio e varo;

Preso atto che facendo seguito ad apposito incontro tenuto presso la sede municipale con l'Amministrazione comunale, ove sono stati convocati le cooperative dei pescatori regolarmente registrati presso la Capitaneria di porto in Bagnara Calabria, al fine di sensibilizzare un loro coinvolgimento nell'organizzazione dei citati servizi di alaggio e varo, e relativamente alla richiesta disposta dal medesimo Responsabile, con cui sono state invitate due ditte che svolgono analoghi servizi presso il Porto di Gioia Tauro, la Cooperativa Mare Vivo in data 3 ottobre u.s., a mezzo Pecmail ha presentato apposita proposta per l'affidamento dei servizi di alaggio e varo di che trattasi;

Ravvisata pertanto l'esigenza di disporre il presente provvedimento contingibile ed urgente, finalizzato alla salvaguardia della sicurezza delle imbarcazioni in atto presenti al porto, e dell'incolumità di cose e persone, ed al fine di ottemperare alla richiamata ordinanza della Capitaneria di porto di sgombero delle imbarcazioni da diporto entro il 31 ottobre p.v.;

Visto l'articolo 54, comma 4, del T.U.E.L.;

ORDINA

- per le motivazioni esposte in narrativa, e che quivi si intendo riportate, rilevabili anche ai fini dell' obbligo di cui all'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., a tutti i proprietari o possessori delle imbarcazioni e natanti da diporto in atto ormeggiate nel Porto in Bagnara Calabria, di lasciare libere le aree in atto occupate, entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 25 ottobre p.v., dando atto che sino a detta data è fruibile da parte dell'utenza del servizio di alaggio previa richiesta alla U.O.C. 5;
- di dare atto, come da atto, che le imbarcazioni e i natanti che allo spirare di detto termine risultano ancora ormeggiate, saranno coattivamente rimosse da questo Ente per il tramite della ditta incaricata del servizio di alaggio, con addebito delle spese sostenute dall'Ente per il loro posizionamento in banchina, prevedendo l'ulteriore spesa per l'occupazione del suolo demaniale determinata in € 100,00 giornalieri, facendo salva la facoltà dell'interessato a richiedere l'eventuale contrattualizzazione della sosta invernale, nei limiti consentiti;

INCARICA

- gli organi di Polizia Municipale, il Responsabile della U.O.C. 5 e tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle operazioni di alaggio dei natanti e delle imbarcazioni, ad adottare tutti i provvedimenti necessari a consentire in sicurezza, l'attuazione della presente ordinanza nonché a garantire che non vi siano conseguenze di danno e di pericolo a persone e a cose, effettuando tutti i controlli e le operazioni tecnico amministrative necessarie alla corretta gestione di tutte le fasi del servizio;

DISPONE

- la comunicazione preventiva della presente ordinanza alla Prefettura di Reggio Calabria, e per opportuna conoscenza alla Capitaneria di porto di Reggio Calabria;

COMUNICA

che la presente ordinanza può essere impugnata, con ricorso giudiziale, dinanzi al TAR Calabria – Sez. di Reggio Calabria, entro e non oltre il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento e/o dalla conoscenza della stessa (ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo” in G.U. n. 156 del 7 luglio 2010), oppure, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento e/o dalla conoscenza della stessa, con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971 n. 1199 e ss.mm.ii., in G.U. n. 13 del

17 gennaio 1972 n. 13 “ Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”).

IL SINDACO

Adone Pistolesi